

IL PRESIDENTE

NORME PER IL FINANZIAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI

Art. 1.

Per l'assolvimento delle funzioni dei Gruppi consiliari determinate dal regolamento del Consiglio Regionale, la Regione Puglia assicura ai Gruppi medesimi la disponibilità di locali idonei, di attrezzature necessarie per il loro funzionamento e assegna contributi a carico del bilancio, con provvedimento consiliare adottato all'inizio di ogni anno, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi, nei limiti dei fondi stanziati all'uopo nei bilanci della Regione.

Art. 2.

Alla erogazione, in ratei trimestrali anticipati, sarà provveduto dalla Presidenza del Consiglio Regionale.

IL PRESIDENTE

Art. 3.

La spesa di cui all'art. 1 farà carico al relativo fondo previsto nel bilancio della Regione annualmente approvato dal Consiglio Regionale.

Art. 4. - Norma transitoria.

Per gli anni 1971, limitatamente ai mesi da aprile a dicembre, e 1972 il contributo previsto nella misura di L. 200.000 mensili per ciascun Gruppo consiliare, maggiorato di L. 50.000 per ogni Consigliere regionale, graverà, per il 1971, sul capitolo 63/bis, istituito in sede di assestamento dello schema di riparto dello esercizio medesimo per la spesa prevista di L. 31.500.000 e sul capitolo 1 del bilancio di previsione 1972 "Spese per il funzionamento del Consiglio Regionale e dei relativi uffici", per la spesa prevista di L. 42.000.000.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
COMMISSIONE LEGISLAZIONE - PROGRAMMAZIONE FINANZA
BILANCIO E CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

IL PRESIDENTE

Art. 5.

La presente legge sarà pubblica
cata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge
della Regione Puglia.